

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

19 MAR. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

19 MAR. 2004
AD ORE _____ NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 213
ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Giulio	"
AGNELLO	Andrea	Assessore	ROBILCOTTA	Donato	"
DIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Mario	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: Tutti presenti

DEL DELEGAZIONE N. -199-

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI ATTO DI TRANSAZIONE E CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD
OGGETTO L'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA, VIA DEL MORO, N.27A-B.



Oggetto: Autorizzazione alla stipula di atto transazione e contratto di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma, via del Moro n.37/A e B di proprietà regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio e Informatica

PREMESSO CHE:

- in data 31.12.1996 scadeva il contratto di locazione, stipulato dall'Opera Pia Regina Margherita (ente soppresso) con Vincenzo Valzani ad uso diverso dall'abitazione, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma, via del Moro n.37/A e B, attualmente di proprietà regionale;
- in data 10/06/1976 è stata resa, davanti al notaio, la dichiarazione di cessione di esercizio da parte di Vincenzo Valzani al figlio Giovanni;
- in data 10/10/1995 ad istanza della Regione Lazio, il Pretore di Roma ha emesso provvedimento di convalida di licenza per finita locazione dell'immobile di via del Moro n. 37/A e B;
- la Regione Lazio ha attivato la procedura per l'offerta reale dell'indennità di avviamento commerciale al sig. Valzani Giovanni per l'immobile di via del Moro n.37/A e B a cui è seguita l'instaurazione del procedimento di esecuzione per il rilascio dell'immobile;
- il sig. Valzani Giovanni non ha accettato l'offerta reale dell'indennità di avviamento commerciale di €4.891,86=(quattromilaottocentonovantuno/86) proposta dalla Regione Lazio, e pertanto ha depositato presso il Tribunale Civile di Roma "ricorso per la determinazione dell'indennità di avviamento" pendente avanti la Sez. VI[^] - G.I. Dott. Di Mauro del Tribunale Ordinario di Roma, R.G. 89497/02;
- l'Agenzia per il Territorio, su richiesta della Regione Lazio, ha trasmesso la relazione di stima dell'immobile di via del Moro n.37/A e B, determinando in €22.968,00=(ventiduemilanovecentosessantotto/00) il valore del canone di locazione annuo;
- in data 03/07/2003 l'avv. Paolo de Luca, in rappresentanza del sig. Valzani Giovanni, ha formulato una proposta di transazione, oggetto di approvazione del presente atto, con la quale si propone quanto segue:
 - a) la Regione Lazio rinuncia al procedimento di esecuzione per il rilascio dell'immobile di via del Moro n.37/A e B;
 - b) il sig. Valzani Giovanni corrisponde alla Regione Lazio la somma di €800,00=(ottocento/00) a titolo di rifusione delle spese legali dell'azione di sfratto per finita locazione promossa dalla Regione;
 - c) il sig. Valzani Giovanni rinuncia al giudizio per la determinazione dell'indennità di avviamento commerciale e la Regione accetta detta rinuncia, con compensazione integrale delle spese legali tra le parti;
 - d) il sig. Valzani Giovanni accetta la determinazione del nuovo canone di locazione, così come effettuata dall'Agenzia del Territorio, in complessivi €22.968,00=



(ventiduemilanovecentosessantotto/00) annui e riconosce, come dovuta alla Regione Lazio, la differenza tra l'importo già pagato a titolo di indennità di occupazione, nelle ultime dodici mensilità, e il nuovo canone di locazione, differenza che ammonta a complessivi €14.527,44=(quattordicimilacinquecentoventisette/44), considerato che l'importo annuo dell'indennità di occupazione è di €8.440,56=(ottomilaquattrocentoquaranta/56);

CONSIDERATO che a seguito di quanto esposto nelle premesse e per evitare aggravii processuali, è vantaggioso per la Regione Lazio aderire alla proposta di transazione e procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di via del Moro n.37/A e B con il sig. Valzani Giovanni, senza ricorrere della procedura per avviso pubblico, prevista dall'art.532, comma 2 del regolamento regionale 06/09/2002 n.1;

VISTO il parere dell'Avvocatura Regionale, espresso con nota prot. n.138531 del 04/11/2003, in merito all'allegato schema di transazione;

RITENUTO necessario autorizzare la stipula della transazione e contestualmente il nuovo contratto di locazione, come da schemi allegati e facenti parte integrale, entrambi, del presente atto;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18.10.2003, n.3;

VISTA la legge regionale del 18.06.2002, n.6;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 06.09.2002;

CONSIDERATO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON È SOGGETTA A CONCERTAZIONE CON LE PARTI SOCIALI;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di autorizzare la stipula della transazione, riguardante l'unità immobiliare, sita in via del Moro n.37/A e B e contestualmente il nuovo contratto di locazione, come da schemi allegati e facenti parte integrante, entrambi, della presente deliberazione;
- 2) il Direttore del Dipartimento Istituzionale predisporrà tutti gli atti di gestione conseguenti alla presente deliberazione, finalizzati alla conclusione del contratto di locazione citato;
- 3) di autorizzare l'Avvocatura Regionale ad interrompere, concordemente con l'avv. Paolo De Luca, difensore delegato del sig. Valzani Giovanni, il procedimento di esecuzione per il rilascio dell'immobile di via del Moro n.37/A e B.

C:\Documents and Settings\sggerardi\doc

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

C:\Documents and Settings\sggerardi\doc

20 MAR 2004



REG. CRON. n. del

CONTRATTO DI LOCAZIONE

TRA

- La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, C.F. 80143490581 in persona del Direttore Regionale della Direzione "Sistemi Informativi e Statistici, Provveditorato e Patrimonio", Ing. nato il , domiciliato per la carica ove sopra, giusta delega del Direttore del Dipartimento Istituzionale Dott. disposta con atto n. del , in seguito indicato anche come locatore-----

E

- il sig. Valzani Giovanni, nato a Roma il 10.04.1940, ed ivi domiciliato alla via F. dell'Ongaro n.81, C.F. VLZ GNN 40D10 H501R, in seguito indicato anche come conduttore, -----

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio è proprietaria di un immobile sito in Roma, Via del Moro n.37 e 37/B, costituito da due unità, rispettivamente di mq 36 e mq 45 (le due unità sono unite da due passaggi), distinto in N.C.E.U. di Roma al foglio 497 - partt.343 e 346 - sub 1, come da planimetria allegata;
- che detto immobile attualmente è occupato dal sig. Valzani Giovanni in virtù di un contratto di locazione ad uso diverso di abitazione, stipulato originariamente con l'Opera Pia Regina Margherita, già proprietaria del suddetto immobile, nell'anno 1924 dal padre Valzani Vincenzo;
- che il sig. Valzani Giovanni ha acquisito in seguito la titolarità del rapporto locativo in virtù di dichiarazione di cessione di esercizio stipulato in data 10.06.1976;



IL PRESENTE ATTO È COMPOSTO
DA N. E PAGINE

- che il sig. Valzani Giovanni e la Regione Lazio hanno sottoscritto un atto di transazione in data _____ con il quale l'Ente Regione rinuncia al procedimento di esecuzione per il rilascio dell'immobile di via del Moro n.37/A e 37/B e il sig. Valzani Giovanni rinuncia al giudizio promosso nei confronti della Regione Lazio per la determinazione dell'indennità dell'avviamento commerciale per il medesimo immobile;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il locale sito in via del Moro n. 37/A e 37/B, come meglio descritto nelle premesse, viene concesso in locazione per svolgimento di attività di carattere commerciale e/o artigianale (purché compatibili con la sua destinazione urbanistica), con divieto assoluto di qualsiasi altra attività non espressamente autorizzata dall'Ente locatore. Il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.


L'eventuale cambiamento della destinazione convenuta, anche se parziale, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo il risarcimento del danno subito.

ART. 2

La locazione avrà durata di anni 6 (sei), con inizio dal _____ e pertanto andrà a scadere il _____. Il rapporto, alla prevista scadenza, si rinnoverà di un uguale periodo, in assenza di disdetta, da effettuarsi con lettera raccomandata almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza stessa, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 392/78. Al conduttore è concessa facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/78.

ART. 3

Il prezzo della locazione è di € 22.968,00=(ventiduemilanoveccentosessantotto/00) annui. Il canone verrà pagato in rate mensili anticipate di € 1.914,00=



(millenovecentoquattordici/00), ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese. Tale termine ha carattere essenziale, per cui il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone oltre i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Inoltre la parte conduttrice si impegna a corrispondere gli interessi legali in caso di mancato pagamento del canone di locazione di cui al presente articolo.

ART. 4


Il pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta per effetto del presente contratto dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c n.24307001 intestato all'Ente Regione Lazio, via R.R. Garibaldi n.7 – 00145 Roma. La prova del pagamento è costituita unicamente dalla esibizione della ricevuta di pagamento.

ART. 5

Il canone di locazione a decorrere dal _____ sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente, in conformità del disposto dell'art. 32 della legge n. 392/78, come modificato dalla legge n. 118/85. I contraenti convengono che l'adeguamento del canone dovrà essere effettuato con le decorrenze pattuite, a prescindere dalla richiesta del locatore. Parimenti, qualora venissero eseguite sull'immobile opere di natura straordinaria necessarie alla sua conservazione, il canone in corso sarà integrato con un aumento pari all'interesse legale sul capitale impiegato nei lavori effettuati.

ART. 6

Le parti convengono che ove nel corso della locazione, si rendessero opportuni o necessari lavori di adattamento e/o miglioria, gli stessi potranno essere eseguiti a cura e spese del conduttore, dandone comunicazione all'Ente locatore, purché




vengano osservate tutte le norme in materia urbanistica, che disciplinano la materia, ed acquisite le necessarie autorizzazioni amministrative, se necessarie. In ogni caso l'Ente locatore, per quanto attiene alle opere di adattamento eventualmente eseguite nel corso del rapporto, si riserva il diritto di chiedere al conduttore, al termine della locazione, la messa in pristino del bene locato, ovvero di trattenere per sé le migliorie apportate senza corrispondere alcun compenso.

ART. 7

In deroga agli artt. 1576 e 1609 c.c. e a tutte le altre disposizioni di legge sono a carico del conduttore tutte, indistintamente, le riparazioni di piccola manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese quelle derivanti da caso fortuito, forza maggiore o vetustà ed escluse quelle relative agli impianti tutti. Restano a carico dell'Ente locatore solo le seguenti riparazioni, tassativamente indicate: al tetto, ai muri esterni, ai solai, all'ascensore, all'impianto del riscaldamento centrale, se gestito dal locatore, purché gli inconvenienti non siano stati cagionati da cattivo uso o negligenza del conduttore. Si conviene, che non provvedendo il conduttore alla esecuzione dei lavori di propria competenza, il locatore, dopo averlo invitato con lettera raccomandata, concedendole un termine ragguagliato all'urgenza e comunque, non superiore a giorni trenta, ha facoltà, in caso di inottemperanza, di far eseguire direttamente le opere manutentorie, addebitando al conduttore ogni spesa sostenuta. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 c.c., il conduttore non ha diritto a pretendere alcun risarcimento dei danni ove per riparazioni necessarie, anche se differibili, modifiche o miglioramenti all'interno dello stabile o in parte di esso, ivi compresa l'unità immobiliare oggetto del presente contratto, risulti limitato l'uso o il godimento della cosa locata.

-----%-----



ART. 8

Il conduttore si impegna a conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarlo al termine della locazione in buon stato locativo, pena il risarcimento dei danni. Si impegna, altresì, a denunciare al locatore qualunque mutamento che comporti una diminuzione del valore, nonché qualunque atto da parte di terzi che ne turbi il possesso e ne contesti la proprietà. Il conduttore è costituito custode dell'immobile e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che l'evento si è verificato per causa a lui non imputabile. Il conduttore è obbligato a consentire, previa intesa e in ogni tempo, la visita dell'immobile ai tecnici incaricati dal locatore.

ART. 9

Salvo quanto disposto dall'art.36 della legge n.392/78, è fatto divieto al conduttore di sublocare in tutto o in parte l'immobile, nonché cedere a terzi il contratto di locazione. E' fatto ancora divieto al conduttore di cedere, anche a titolo gratuito, o di sottoporre ad altro onere o vincolo in tutto o in parte, la cosa locata. Detto divieto non potrà ritenersi abrogato nel silenzio del locatore.

ART. 10

Il conduttore provvederà direttamente alle assicurazioni relative all'attività esercitata ed ai relativi impianti gestiti, sollevando il locatore da ogni responsabilità in ordine ad eventuali infrazioni alle vigenti norme, anche di pubblica sicurezza ed incolumità, che regolano l'attività. Il locatore non assume responsabilità alcuna in ordine all'eventuale mancato rilascio di autorizzazioni o licenze di esercizio, se dovuta, da parte delle competenti autorità.

-----%-----



ART. 11

Il conduttore esonera il locatore, espressamente e nel modo più ampio, anche in deroga alle norme di legge, da ogni responsabilità, compresa quella di tipo extracontrattuale, per:-----

- a) danni, diretti o indiretti, derivanti da fatti od omissioni, dolosi o colposi, di dipendenti di esso Ente medesimo, di altri conduttori o di terzi in genere;
- b) danni comunque determinati da nubifragi, allagamenti, rottura e/o rigurgito di fogne e tubazioni, umidità o trasudo o invasione o infiltrazione di acqua o liquami, comunque causati; inconvenienti derivati dagli impianti tutti installati sia all'interno della cosa locata che nello stabile;
- c) danni conseguenti a danneggiamento o furto – consumato o tentato – ad opera di chicchessia, di autoveicoli, anche autorizzati, parcheggiati nelle autorimesse.

ART. 12

Il presente contratto si risolve di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità dichiarata dalle competenti autorità. In tal caso l'Ente è tenuto a restituire al conduttore soltanto la parte di canone eventualmente anticipata relativa al mancato godimento per il periodo di tempo posteriore alla risoluzione. In ogni caso è escluso ogni diritto del conduttore a compensi, indennità o risarcimenti di sorta.

ART. 13

Qualsiasi versamento eseguito dal conduttore, indipendentemente dalla dichiarazione di questo e quindi anche in deroga all'art. 1193 c.c., sarà imputato prima agli interessi e alle spese, anche legali, quindi ai costi sostenuti in forza del presente contratto per prestazioni accessorie, rimborsi similari ed infine ai canoni mensili scaduti e non pagati, a cominciare da quelli più antichi e ciò pure in difformità delle indicazioni apposte dal conduttore su bollettini di versamento in

conto corrente postale che l'Ente periodicamente, per esigenze organizzative e di snellimento della riscossione, potrebbe direttamente inviare.

ART. 14

Si soprassiede alla consegna formale dell'immobile in quanto il medesimo è già in possesso del conduttore.

ART. 15

Le spese di registrazione del presente contratto e della sua eventuale rinnovazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. Alla suddetta registrazione e al pagamento delle imposte annuali dovrà provvedere l'Ente locatore, con esonero per il conduttore da responsabilità derivanti da omessa registrazione o mancato versamento delle imposte suddette. Le spese di bollo, nonché ogni altra spesa comunque connessa con il contratto sono a totale carico del conduttore.


ART. 16

Il conduttore si impegna a versare un deposito cauzionale o a produrre garanzia fidejussoria per l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, per un importo pari a tre mensilità del canone di locazione. La garanzia fidejussoria avrà validità un anno e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno per tutta la durata effettiva del rapporto di locazione.

ART. 17

Si conviene espressamente, ai sensi dell'art.1456 cod.civ., che il presente contratto si risolve di diritto qualora una delle obbligazioni non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

-----%-----



ART. 18

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si riportano alla normativa vigente. Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere approvata che mediante atto aggiuntivo al contratto stesso.

ART. 19

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il conduttore dichiara di eleggere domicilio nell'immobile oggetto della locazione e, nel caso di abbandono e di altra causa di allontanamento, presso la Casa Comunale di Roma.

ART. 20

Il presente atto è esecutivo dalla data di stipula di tutte le parti contraenti e reso esecutivo a norma di legge.

Roma _____

Il conduttore

Il conduttore dichiara di accettare espressamente gli articoli 1-2-6-7-9-11-12-18 del presente contratto.

Roma _____

Il conduttore

Roma _____

Il locatore



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a vertical line.

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

Il sig. Valzani Giovanni, titolare della ditta individuale omonima con sede corrente in Roma alla via del Moro n.37/A e B -----

e

la Regione Lazio, in persona del Direttore Regionale della Direzione "Sistemi Informativi Statistici Provveditorato Demanio Patrimonio" Ing. Claudio A. Mannocchi, giusta delega del Direttore del Dipartimento Istituzionale Dott. -----
disposta con atto n. del -----

premesso

- A) che il defunto sig. Valzani Vincenzo, a cui è succeduto il figlio Giovanni, ha condotto in locazione sin dal 1924, ad uso diverso di abitazione (pasticceria ed annesso laboratorio), l'unità immobiliare sita in Roma, via del Moro n.37/A e B, già di proprietà dell'Opera Pia Regina Margherita e a tutt'oggi di proprietà della Regione Lazio;
- B) che in data 10.10.1995 ad istanza della Regione Lazio, il Pretore di Roma con provvedimento di convalida di licenza per finita locazione ha ordinato al sig. Valzani Giovanni il rilascio di locali per la data del 31.12.1996 fissando altresì per l'esecuzione dello sfratto la data del 31.07.1997;
- C) che la Regione Lazio ha inoltre attivato la procedura per l'offerta reale di indennità di avviamento commerciale al sig. Valzani Giovanni, a cui è seguita l'instaurazione di procedimento di esecuzione per il rilascio dell'immobile di via del Moro;
- D) che l'offerta reale dell'indennità di avviamento commerciale di €4.891,86=(quattromilaottocentonovantuno/86) proposta dalla Regione Lazio, non è stata accettata, né tanto meno incamerata dal sig. Valzani Giovanni poiché ritenuta insufficiente;
- E) che il sig. Valzani Giovanni in data 11.12.2002 ha depositato presso il tribunale Civile di Roma "ricorso per la determinazione dell'indennità di avviamento commerciale" pendente avanti la Sez. VI[^] - G.I. dott. Di Mauro del Tribunale ordinario di Roma, R.G. 89497/02;
- F) che il sig. Valzani Giovanni ha sempre pagato tempestivamente l'importo richiesto dalla Regione Lazio a titolo di indennità di occupazione dell'immobile di via del Moro n.37/A e B, ad oggi pari a € 703,38=(settecentotré/38);
- G) che l'Agenzia del Territorio, su richiesta della Regione Lazio, ha determinato il nuovo canone di locazione per l'immobile stesso in complessivi €22.968,00=(ventiduemilanovecentosessantotto/00) annui;
- H) che è intenzione della Regione Lazio stipulare con il sig. Valzani Giovanni un nuovo contratto di locazione per l'immobile di via del Moro n.37/A e B

le parti convengono quanto segue:

- 1) il sig. Valzani Giovanni corrisponde alla Regione Lazio l'importo di €800,00=(ottocento/00), a titolo di rifusione delle spese legali dell'azione da quest'ultima promossa di sfratto per finita locazione e relativo procedimento esecutivo, come indicato alle lettere "B" e "C" che precedono;
- 2) il sig. Valzani Giovanni accetta la determinazione del nuovo canone di locazione dell'immobile di via del Moro n.37/A e B determinato dall'Agenzia del Territorio in complessivi €22.968,00=(ventiduemilanovecentosessantotto/00) annui;
- 3) il sig. Valzani Giovanni riconosce, come dovuta alla Regione Lazio, la differenza tra l'importo già pagato a titolo di indennità di occupazione, nelle ultime dodici mensilità, e quello attualmente determinato dall'Agenzia del Territorio a titolo di nuovo canone di locazione, e a tale titolo corrisponde contestualmente alla Regione Lazio l'importo complessivo di €14.527,44=(quattordicimilacinquecentoventisette/44);
- 4) il sig. Valzani Giovanni, prestando il suo consenso affinché la Regione Lazio rientri in possesso dell'importo di €4.891,86=(quattromilaottocentonovantuno/86), quale offerta reale dell'indennità di



avviamento commerciale, dichiara di rinunciare al giudizio promosso nei confronti della stessa per la determinazione dell'indennità di avviamento commerciale indicato alla lettera "D" e la Regione Lazio accetta detta rinuncia, con compensazione integrale delle spese legali. Il giudizio in oggetto pertanto verrà lasciato estinguere ex art.309 c.p.c.

5) la Regione Lazio sottopone al sig. Valzani Giovanni un nuovo contratto di locazione ad uso diverso di abitazione per l'immobile in oggetto che viene dalle parti sottoscritto contestualmente;

6) la Regione Lazio dichiara di rinunciare al procedimento di esecuzione per il rilascio, indicato alle lettere "B" e "C";

7) Le parti concordemente riconoscono e dichiarano che con la contestuale sottoscrizione della presente transazione e del nuovo contratto di locazione, i loro reciproci rapporti restano definitivamente regolati da tali atti e che conseguentemente nulla hanno più a pretendere nei propri reciproci confronti oltre a quanto espressamente previsto e disciplinato negli atti predetti;

8) la presente transazione viene sottoscritta anche dai rispettivi legali delle parti ai fini della rinuncia alla solidarietà passiva ex art.68 L.P.F.

Roma li,.....

Sig. Giovanni Valzani

Il Direttore della
Direzione Regionale Sistemi
Informativi Statistici Demanio
Patrimonio Provveditorato
Ing. Claudio A. Mannoichi


Avv. Paolo De Luca

Il Dirigente dell'Area
Arch. Paolo Agostini

Avv. Dario Buffoni

Avv. Giovanni Ranalletta

Avv. Claudio Forte



A handwritten signature, possibly of the same person as the one in the stamp above.